

Legge 7 agosto 1990, n. 250, Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della Legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa ("Gazzetta ufficiale" n. 199 del 27.08.1990).

Entrata in vigore della Legge: 11.09.1990.

Elenco aggiornamenti dell'atto:

-... (omissis) ...

-il Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 ("Gazzetta ufficiale" n. 299 del 23.12.2010), ha disposto (con l'articolo 21, comma 1, lettera a) la modifica dell'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater; l'abrogazione della lettera e del comma 2 dell'articolo 3 e l'abrogazione dei commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 15-bis dell'articolo 3; nel modificare l'articolo 10-bis, comma 1, lettera c del Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 ("Gazzetta ufficiale" n. 229 del 02.10.2007), convertito con modificazioni dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222 ("Gazzetta ufficiale" n. 279 del 30.11.2007 – supplemento ordinario n. 249), ha conseguentemente disposto (con l'articolo 21, comma 1, lettera b) la modifica dell'articolo 3, comma 2-quinquies, lettera c; ha disposto (con l'articolo 22, comma 2) la modifica dell'articolo 3, commi 2, lettera e, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 15-bis;

-... (omissis) ...

-il Decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della Legge 26 ottobre 2016, n. 198 ("Gazzetta ufficiale" n. 123 del 29.05.2017), ha disposto (con l'articolo 32, comma 1, alinea e lettera e) la modifica dell'articolo 3, commi 1, 2-ter, 13 e l'abrogazione dei commi 2, 2-bis, 2-quater, 3, lettera b, 3-bis, 4, 5 e 14 dell'articolo 3;

-... (omissis) ...

**Legge 7 agosto 1990, n. 250,
Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della Legge 25 febbraio 1987, n. 67,
per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa**
-testo vigente-

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

... (omissis) ...

Articolo 3.

... (omissis) ...

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti:

a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;

b) editino la testata stessa da almeno tre anni;

c) (Lettera abrogata dal Decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla Legge 16 luglio 2012, n. 103);

d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;

- e) (Lettera abrogata dal Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223);
 - f) (Lettera abrogata dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266);
 - g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;
 - h) (Lettera abrogata dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266).
- ... (omissis) ...

2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, sono concessi alle emittenti radiotelesive, comunque costituite, che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle Regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non possiedano altre emittenti radiotelesive. Alle emittenti radiotelesive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa. (*)

... (omissis) ...

8. (Comma abrogato dal Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223).

... (omissis) ...

11. (Comma abrogato dal Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223).

... (omissis) ...

(*) Aggiornamenti

Il Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222, ha disposto (con l'articolo 10, comma 1) che "Per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 2 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni".

Il Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'articolo 21, comma 1, lettera a) che è abrogato il secondo periodo del comma 2-ter dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: "e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa.". Inoltre ha disposto (con l'articolo 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana".

Il Decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ha disposto (con l'articolo 32, comma 1, alinea e lettera e) che la presente modifica (la prima frase del comma 2-ter) decorre dal 1° gennaio 2019.

... (omissis) ...

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3850):

Presentato dall'on. SANGIORGIO ed altri il 20 aprile 1989.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 25 ottobre 1989, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione l'8 novembre 1989 e approvato il 21 novembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1983):

Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 28 novembre 1989, con pareri delle commissioni 5a, 6a e 8a.

Esaminato dalla 1a commissione il 12 dicembre 1989 e approvato, con modificazioni, il 20 dicembre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3850-B):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 21 dicembre 1989 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione il 18 gennaio 1990; 7, 8, 15, 28 febbraio 1990; 3, 5, 11, 18 aprile 1990; 23 maggio 1990; 6, 7, 13, 21 giugno 1990 e approvato, con modificazioni, il 18 luglio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 1983-B):

Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 25 luglio 1990, con pareri delle commissioni 5a e 8a.

Esaminato dalla 1a commissione il 26 luglio 1990 e approvato il 31 luglio 1990.